

1ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

Una delle ragioni per le quali la Commissione sostiene questa disposizione è questa, che il diritto non è acquistato col contingente dato, ma bensì bisognava per acquistarlo che si fosse già sorteggiato.

Le ragioni le ho rapidamente svolte. Per non abusare del tempo della Camera, terminerò dicendo che disconoscendosi il diritto acquisito delle famiglie disobbligate, si viola un principio di giustizia e di moralità non solo, ma che si viola un sentimento generale di quel paese, perchè non si tratta di tre o quattro famiglie, sono migliaia che reclamano. Ora in questo fatto generale poi io veggo la manifestazione di una verità morale la quale dovrebbe farsi strada sull'animo vostro.

Dunque, quando la Commissione e il Ministero credono di dover interpretare diversamente questo sentimento che è nella coscienza del paese, e quand'anche la Camera aderisse alle loro opinioni, io rispetterò il volere della Camera, ma crederò sempre che la giustizia ed il diritto sieno dalla parte che ho sostenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Io non parlo sopra questa questione, parlo su quella dei cambi; siccome sono questioni affatto distinte, io mi riserverei di parlare quando sia terminata la prima.

PRESIDENTE. Non potrei accettare la sua proposta; uno parla sopra un alinea, l'altro sopra un altro, e si sono iscritti di seguito tutti quelli che hanno domandato di parlare sulle disposizioni transitorie.

PANATTONI. In ogni caso la pregherei di consultare la Camera. Del resto, siccome il signor Cortese che anche è iscritto discorrerà appunto sulla questione speciale che si è cominciato a discutere, io lascierei che parlasse prima prendendo il suo turno nel ruolo degli iscritti.

PRESIDENTE. Se ella si riserva di parlare più tardi, io devo parlo in fin di lista e dar la parola all'onorevole Michelini che è il primo iscritto dopo di lei.

PANATTONI. Seusi, io cambio il turno col signor Cortese.

CORTESE. L'ha ceduto a me.

PRESIDENTE. Parli pure il deputato Cortese.

CORTESE. La questione che si presenta dinanzi alla Camera indubitatamente non è leggera, e merita tutta la vostra attenzione.

Voi avete inteso che le leggi napolitane avevano ordinata la leva secondo un principio totalmente diverso da quello che informa la legge presente. Là non erano gl'individui direttamente chiamati a pagare questo tributo, ma invece erano le famiglie.

In effetto, quando si andava al sorteggio non si metteva, per esempio, una cartella col nome di Paolo Cortese, ma vi si scriveva: figli di Luca Cortese e di Rosa Papa; e se la famiglia ne doveva dare un solo, si metteva una cartella sola; se la famiglia doveva darne due, si mettevano due cartelle; e quando si faceva poi la chiamata sotto le armi, marciava il più giovane; in guisa che il principio della legge era assai diverso dall'attuale.

Ora, nell'interesse delle famiglie, si era stabilito che quella composta di tre figli doveva darne uno, quelle composte di quattro o di più ne dovevano dare due.

Ciò posto, o signori, se dovendo voi pagare un tributo di dieci, io vi dico che dopo aver pagato quel tributo, vi siete disobbligati, che cosa ho voluto esprimere? Ho dichiarato una conseguenza semplicissima che scaturisce dal fatto di aver adempiuto ad un obbligo. Ora, quando per la legge napoletana una famiglia doveva dare uno o due individui all'estero, se ve li chiamava la sorte (poichè la famiglia che ne doveva due, poteva benissimo darne un solo o anche nessuno se la sua cartella rimaneva sempre in fondo dell'urna), questa famiglia compiva forse un atto volontario, un atto contrattuale, o che faceva essa invece? Nè più nè meno, o signori, che eseguire strettamente la legge: e chi ha eseguito puramente e strettamente la legge non ha acquistato alcun diritto di non eseguire le altre che verranno dopo, cioè il diritto che lo Stato non possa più esiger nulla da lui con altre leggi colle quali venisse per avventura ad aggravare cotesta imposta.

Non mi pare per verità che questo diritto abbia potuto acquistarsi giammai. E qui, o signori, mi appello all'autorità di un valentissimo giureconsulto e nostro collega, il quale allorchè un'altra volta si trattò questa questione nella Camera sulla proposta del deputato Lovito (parlo dell'onorevole Mancini), vi annunciò un principio il quale chiarisce molto quello che ho detto e sto per dire alla Camera.

Egli, valoroso giureconsulto, parlando dei diritti acquisiti...

LAZZARO. Se fosse un Sant'Agostino. (*Si ride*)

CORTESE. Non è Sant'Agostino, ma è un giureconsulto. Diceva l'onorevole Mancini il quale propugnava la tesi sostenuta dall'onorevole Lazzaro, che quando i diritti non sono fondati che sulla nuda disposizione della legge, e questa legge può essere mutata, non vi sono diritti che sopravvivano al cadere della legge.

Per coloro adunque che erano obbligati dalla legge a marciare, che non avevano facoltà di sottrarsi a quest'obbligo, su quale atto, se non sulla nuda disposizione della legge medesima, vorrebbero fondare il preteso diritto acquisito di escludere dal militare servizio i fratelli che ora dalla nuova legge vi son chiamati?

È acquisito per essi tutto al più il diritto di essere considerati come cittadini ossequenti alle leggi; se vi è un diritto, è questo.

Se invece si fosse trattato di un atto volontario, se per avventura la legge antica avesse detto: voi potete far parte o non dell'esercito secondo che la sorte vi chiamerà, ma se voi volete schivare quel giudizio cieco della sorte, e volete dare volontariamente un contingente, questo contingente vi disobbligherà, allora il caso è diverso, perchè sarebbesi fatto ciò che poteva non farsi.

L'onorevole Lazzaro vi ha parlato di una circolare del generale La Marmora, ma vuoi osservare che il